



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 11 AGOSTO 2006

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 - N. 18	(4.0.0)
Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»	2
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 - N. 19	(5.4.0)
Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».	14
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 - N. 20	(5.4.0)
Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 – (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993)	15

(BUR2006021)

(4.0.0)

Legge regionale 8 agosto 2006 - n. 18

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche ai Titoli I «Disposizioni Generali» e VI «Sanzioni, norme transitorie e finali» della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»)

1. Al Titolo I della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 9 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«9 bis. La Giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge.»;

- b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.»;

- c) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«1 bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.»;

- d) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.»;

- e) dopo il comma 6 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«6 bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantire il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.»;

- f) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.»;

- g) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

*«Articolo 13 bis
(Potere sostitutivo della Regione)*

1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, anche riuniti in Autorità d'ambito, in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.

3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.».

2. Al Titolo VI della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«5. L'attività sanzionatoria prevista dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.»;

- b) al comma 1 dell'articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 4.»;*

- c) il comma 15 dell'articolo 55 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche al Titolo II «Gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003)

1. Al Titolo II della l.r. 26/2003 in materia di gestione dei rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l'introduzione della tassa sul sacco.»;*

- b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del d.lgs. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'articolo 46 del d.lgs. 22/1997.»;

- c) le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 sono abrogate;

d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:

«h bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.»;

e) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del d.lgs. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997 aventi potenzialità superiore a 3 MW elettrici;»;

f) al comma 2 dell'articolo 23 è soppresso, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

g) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.».

Art. 3

(Modifiche al Titolo III «Disciplina del settore energetico» della l.r. n. 26/2003)

1. Al Titolo III della l.r. 26/2003 in materia di disciplina del settore energetico sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 27 sono sostituite dalle seguenti:

«c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).»;

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte le seguenti:

«e bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h);

e ter) il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell'articolo 52 sexies del citato d.P.R. 327/2001.»;

c) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:

«f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del d.lgs. 164/2000;»;

d) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

«Art. 33 bis (Disposizioni particolari)

1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del d.lgs. 164/2000 è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spettata alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 2.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 del d.lgs. 164/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 bis dell'articolo 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio.».

Art. 4

(Modifiche al Titolo V «Disciplina delle risorse idriche» della l.r. 26/2003)

1. Al Titolo V della l.r. 26/2003 in materia di disciplina di risorse idriche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato;

b) il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 43, è sostituito dal seguente:

«1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);»;

c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del r.d. 1775/1933;»;

d) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

«d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'articolo 52, comma 4;»;

e) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

«f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;»;

f) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

«h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del r.d. 1775/1933.»;

g) il comma 3 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione am-

bientale) e della direttiva 2003/4/CE. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.»;

- h) al comma 1 dell'articolo 47, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.»;

- i) il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il Comune di Milano nelle forme di cui all'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.»;

- l) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 sono soppresse le parole: «e dal relativo modello gestionale e organizzativo»;

- m) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

«f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari.»;

- n) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 48 è aggiunta la seguente:

«i bis) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del d.lgs. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato.»;

- o) il comma 3 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.»;

- p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49
(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all'Autorità dell'ambito della città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità gestionali indicate dall'articolo 2.

2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle società di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, così come definita dall'articolo 2, comma 4, è affidata:

- a) a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più

importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano;

- b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.

4. L'affidamento dell'erogazione, così come definita dall'articolo 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000. Nel caso di cui all'articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.

5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio.»;

- q) al comma 1 dell'articolo 50 sono soppresse le parole: «a favore dell'Autorità»;

- r) al comma 3 dell'articolo 50 sono soppresse le parole: «all'Autorità»;

- s) dopo il comma 3 dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorità, individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della l.r. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico.»;

- t) il comma 2 dell'articolo 52 è abrogato;

- u) il comma 4 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.»;

- v) dopo il comma 4 dell'articolo 52 è inserito il seguente:

«4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La Giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.»;

- z) il comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.».

Art. 5 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6 bis, ed all'articolo 33 bis della l.r. 26/2003 si applicano agli affidamenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli enti locali, ancora in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione sentito l'ente destinatario del conferimento. La Regione trasmette all'ente destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.

3. Fino all'entrata in vigore delle direttive procedurali e tecniche, adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e) della l.r. 26/2003, la Regione rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 16, comma 1 della citata legge regionale, come modificata dalla presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3, la Regione esercita le funzioni di autorità competente di spedizione e di destinazione dei rifiuti, relativamente ai rifiuti di cui agli allegati III (c.d. lista Ambra) e IV (c.d. lista Rossa) del regolamento CEE 259/1993.

5. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 26/2003, la Giunta regionale assicura le funzioni e le attività, finalizzate alla tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, di competenza del Garante dei servizi locali di interesse economico generale con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

6. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni aderiscono all'Autorità d'ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 26/2003.

7. Le Autorità d'ambito esercitano la competenza di cui all'articolo 48, comma 2, lettera i bis) della l.r. 26/2003 successivamente all'affidamento dell'erogazione del servizio.

8. Al fine di favorire adeguati processi di aggregazione, è consentita, in deroga a quanto disposto dall'articolo 49 della l.r. 26/2003, e sino al 31 dicembre 2011, la gestione di reti e di impianti mediante una pluralità di società proprietarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della medesima legge regionale, a condizione che ciascuna di esse sia proprietaria, alla data del 31 dicembre 2005, di impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240 mila abitanti residenti serviti nelle attività di acquedotto o di fognatura, oppure pari a 240 mila abitanti equivalenti nell'attività di depurazione. In caso di mancata aggregazione tra tali soggetti in una società unica di ambito, le relative gestioni cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2011, senza necessità di apposita deliberazione. In tale ipotesi, l'Autorità affida, entro i sei mesi successivi, la gestione delle reti e degli impianti con le modalità previste dalla normativa vigente, prevedendo il subentro dell'affidatario nei contratti di finanziamento stipulati dalle società di cui al presente comma e precedentemente autorizzati dall'Autorità.

9. Fermi restando gli effetti degli affidamenti già deliberati dalle Autorità di ambito, l'obbligo di separazione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 26/2003 non si applica alle Autorità che, alla data del 10 luglio 2006, abbiano già approvato il Piano d'ambito e deliberato di procedere, anche successivamente, all'affidamento della gestione integrata ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del d.lgs. 267/2000. La presente disciplina si applica anche in caso di affidamento a favore di una pluralità di soggetti, purché tale scelta sia stata operata nel rispetto di quanto disposto dal regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

10. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti e degli impianti alle società di cui al comma 8.

11. La realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall'Autorità nel piano d'ambito è effettuata, esclusivamente, dalla società di cui all'articolo 49 della l.r. 26/2003, ovvero dalla società di cui al comma 8.

12. Il regolamento di cui all'articolo 51, comma 3 bis, della l.r. 26/2003 è approvato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Il conferimento di funzioni agli enti locali, effettuato ai sensi della presente legge, comprende anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività stru-

mentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale e in base a tempi, modalità e criteri da definire nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.

Art. 6

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), numero 1) della l.r. 26/2003 sono rilasciate indipendentemente dai piani provinciali di cui all'articolo 20 della citata legge regionale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera s), di modifica dell'articolo 51 della l.r. 26/2003, si provvede con successiva legge.

2. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di modifica dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 6.3.3.2.142 «Rifiuti» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

3. Alle spese di cui all'articolo 5, comma 13, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 6.3.1.2.147 «Reti e servizi di pubblica utilità» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/191 del 28 luglio 2006)

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani;
- b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
- c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
- d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.

7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:

- a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
- b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
- c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;
- d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;
- e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;
- f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

9 bis. La Giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge.

Art. 2

(Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi)

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.

1 bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al com-

ma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

6 bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi di natura sociale, economica o territoriale;

- f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
- g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso dall'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:

- a) sono fissati nel rispetto della normativa statale standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
- b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 13

(Educazione e formazione nell'ambito dei servizi)

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.

Art. 14

(Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
- c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti

urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;

- d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
- f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

3. È di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

Art. 15

(Funzioni dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.

3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l'introduzione della tassa sul sacco.

Art. 16

(Funzioni delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997 spetta alle province:

- a) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
- b) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, relative:
 - 1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del d.lgs. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'articolo 46 del d.lgs. 22/1997;
 - 2) agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 22/1997;
- c) ...
- d) ...
- e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;
- f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della

percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;

- g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;
- h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di interesse predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali;
- h bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo.

Art. 17 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

- a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;
- b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per impianti:
 - 1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del d.lgs. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997 aventi potenzialità superiore a 3 MW elettrici;
 - 2) che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 22/1997;
 - 3) che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;
- e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
- f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
- g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la pro-

vincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;

- h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;
- i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Art. 23 (Obiettivi di riciclo e recupero)

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

- a) raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finalizzandola all'effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. 22/1997;
- b) entro il 2005:
 - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
 - 2) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;
 - 3) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%;
- c) entro il 2010:
 - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
 - 2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione.

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residui ai sensi e nei termini di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Art. 27 (Funzioni dei comuni)

1. I comuni provvedono, in particolare:

- a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;
- b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;

- c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

Art. 28 **(Funzioni delle province)**

1. Le province provvedono, in particolare:

- a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;
- b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal d.P.R. 412/1993;
- c) a effettuare il controllo ai sensi del d.P.R. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
- d) a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;
- e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale;
- e bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h);
- e ter) il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell'articolo 52 sexies del citato d.P.R. 327/2001.

Art. 29 **(Funzioni della Regione)**

1. Spetta alla Regione:

- a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30;
- b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
- c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
- d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e

per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;

- e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d.lgs. 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
- f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del d.lgs. 164/2000;
- g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e potenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
- h) disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici;
- i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b).

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IRER, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

Art. 42 **(Funzioni dei comuni)**

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano ai comuni, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria.

2.

3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorità d'ambito, di cui all'articolo 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Art. 43 **(Funzioni delle province)**

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:

- 1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento)

mento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

- 2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
 - 3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
 - 4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 152/1999;
 - 5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del r.d. 1775/1933;
 - b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/1999;
 - c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del r.d. 1775/1933;
 - d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
 - e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997;
 - e bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.
2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque.

Art. 44 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:
- a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;
 - b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;
 - c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;
 - d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'articolo 52, comma 4;
 - e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;
 - f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;
 - g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;
 - h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del r.d. 1775/1933.

Art. 46

(Osservatorio regionale sulle risorse idriche)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4.
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1996, attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:
 - a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
 - b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
 - c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
 - d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
 - e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CE. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.

Art. 47

(Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le Autorità d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.
2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, le Autorità interessate individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. A tale scopo articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti.

Art. 48

(Autorità d'ambito)

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. 267/2000 e, per il Comune di Milano nelle forme di cui all'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.
2. Spetta all'Autorità:
 - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strate-

gie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

- b) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- c) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;
- d) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di seguito piano d'ambito;
- e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
- f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari;
- g) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- h) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- i) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/1999;
- i bis) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del d.lgs. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 50

(Incentivi per opere e altri interventi agevolativi)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'articolo 11, per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:

- a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente da società di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;
- b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;
- c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;
- d) affidamenti congiunti per interambito;
- e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.

3. La Regione concede contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica.

Art. 51

(Tariffa)

1. L'Autorità, nel determinare il sistema tariffario d'ambito di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), tiene conto:

- a) degli investimenti infrastrutturali effettuati dai comuni, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico integrato;
- b) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita tra gli altri soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

3. La Regione, d'intesa con le Autorità e l'UNCCEM, individua percentuali della tariffa destinate a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.

3 bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorità, individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della l.r. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico.

Art. 52

(Criteri generali per l'attività regolamentare)

1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:

- a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;
- c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;
- d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;
- e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del r.d. n. 1775/1933;
- f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.

2.

3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal d.lgs. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'articolo 41 e privilegia

in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.

4. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.

4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La Giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.

5. La Giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di auto-certificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.

Art. 53 (Disposizione particolari per le dighe)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.

2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svasi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.

3. L'Autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l'incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.

4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.

5. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.

Art. 54 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;
- b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o

incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 7, comma 2;

- c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal d.lgs. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'articolo 23, comma 2;
- b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

- a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);
- b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'articolo 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.

5. L'attività sanzionatoria prevista dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.

Art. 55 (Norme transitorie)

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.

3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.

4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).

5. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.

6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'articolo 16, comma 2.

7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'articolo

lo 25, comma 5, della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 16.

8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La deliberazione della Giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.

10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della l.r. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del programma di gestione dei rifiuti.

11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.

12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla l.r. 94/1980.

14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 22, comma 3.

15.

16. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

17 bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda società consortile di cui al comma 17.

17 ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.

18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato.

19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'articolo 45 è effettuata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la Giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità, delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'Autorità di bacino per l'espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell'Autorità di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402.

20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale.

21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Per effetto dell'articolo 23, comma 9 ter, del d.lgs. 152/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.

23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'Autorità.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.

(BUR2006022)

(5.4.0)

Legge regionale 8 agosto 2006 - n. 19
Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993,
n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per
la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività
venatoria»

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 13 sono soppresse le parole «utili alla fauna selvatica» e sono aggiunte alla fine le parole «comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.»;
- b) al comma 4 dell'articolo 13 le parole «, compresi quelli» sono soppresse;
- c) l'alinea del comma 3 dell'articolo 14 è sostituita dal seguente:
«3. I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:»;
- d) dopo il comma 6 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
«6 bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'articolo 25, comma 8, seconda parte.».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/192 del 31 luglio 2006)

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»

Art. 13

(Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione è destinato, per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.

4. Nei territori di protezione di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agrituristico-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.

6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.

Art. 14

(Piani faunistico-venatori provinciali)

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

2. I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale.

3. I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:

- a) le oasi di protezione e le zone di cui all'art. 1, comma 4;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie;
- e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
- g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia;
- h) i criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole

e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

- i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- l) l'identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell'ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato.

5. Le zone di cui al comma 3, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

- a) quelle di cui alle lettere a), b) e c), a cura della provincia;
- b) quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

6. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 x 30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

6 bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'articolo 25, comma 8, seconda parte.

(BUR2006023)

(5.4.0)

Legge regionale 8 agosto 2006 - n. 20

Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, con la presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2006/2007, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

3. La Giunta regionale può adottare, sentita la Consulta faunistico-venatoria regionale, provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

4. Entro il 30 giugno 2007, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

5. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione ornitologi italiani (FOI) e dalle province.

Art. 2
(Cattura in deroga di richiami)

1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), merlo (*Turdus merula*) e allodola (*Alauda arvensis*), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

2. La cattura in deroga dei richiami è effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato A alla presente legge:

- a) gli impianti di cattura sono individuati sul territorio dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese e sono ripartiti come indicato nell'allegato A;
- b) i quantitativi di uccelli di cui si autorizza la cattura an-

- nualmente in ogni provincia sono suddivisi per numero e specie;
- c) le catture possono essere effettuate dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.

Art. 3
(Vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti di polizia provinciale di cui all'articolo 48 della l.r. 26/1993.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede con le risorse stanziato all'UPB 3.7.3.2.38 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli

e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali» dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/193 dell'1 agosto 2006)

_____ • _____

ALLEGATO A (Articolo 2, comma 2)

NUMERO di impianti di cattura autorizzati e numero di richiami di cui è autorizzata la cattura per provincia, nella stagione venatoria 2006/2007.

Provincia	N. Impianti		Tordo bottaccio	Tordo sassello	Merlo	Cesena	Allodola	Totale uccelli
	Oriz.	Vert.						
BERGAMO	1	22	6.400	4.500	600	3.500	450	15.450
BRESCIA	1	22	10.900	5.100	750	2.700	550	20.000
COMO		3	330	670	80	420	0	1.500
LECCO/SONDRIO	1	3	1.050	1.050	1000	1.050	350	4.500
MANTOVA		1	285	285	145	235	0	950
MILANO		2	620	930	170	780	0	2.500
VARESE		1	200	170	65	65	0	500
TOTALE	3	54	19.785	12.705	2.810	8.750	1.350	45.400